

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO: G. BELLA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.TO: L. RICCA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà pubblicata all'albo Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal **30/06/2022**

Data **29/06/2022**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO: G. BELLA

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile dell'Albo Pretorio online attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal **30/06/2022** al **15/07/2022** con n. di registro di pubblicazione.

Data _____

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

F.TO:

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO:

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

☒ Delibera dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 03/12/1991 n°. 44.

☐ Delibera divenuta esecutiva il giorno _____, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 03/12/1991, n. 44, trascorsi dieci giorni dall'inizio della Pubblicazione.

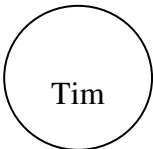
Ispica, lì 08/06/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO: G. BELLA



E' Copia conforme per uso amministrativo

Ispica, lì



IL SEGRETARIO GENERALE



CITTÀ DI ISPICA

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

☐ ORIGINALE

☒ COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°. 11 R.V.

Seduta del 8 GIUGNO 2022

OGGETTO: “Approvazione Regolamento comunale TARI”.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **OTTO** del mese di **GIUGNO** alle ore 19.00, in Ispica, nella Casa Comunale.

Dietro avviso notificato nei modi e termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** in seduta pubblica, di aggiornamento di **I Convocazione**, sotto la presidenza del Presidente **Sig. Lorenzo Ricca** con l'assistenza di me **G. BELLA** Segretario Generale.

All'appello risultano:

		PRES.	ASS.			PRES	ASS.
1	Muraglie Lucio	☒	☐	9	Roccuzzo Giuseppe	☒	☐
2	Arena Serafino	☒	☐	10	Genovese Giambattista	☒	☐
3	Monaca Paolo	☒	☐	11	Roccasalva Kett	☒	☐
4	Oddo Carmelo	☒	☐	12	Galifi Angelo	☒	☐
5	Muraglie Giovanni	☒	☐	13	Milana Salvatore	☒	☐
6	Sudano Angelina	☒	☐	14	Ignaccolo Maria	☒	☐
7	Denaro Carmelo	☒	☐	15	Sessa Matilde	☒	☐
8	Ricca Lorenzo	☒	☐	16	Denaro Antonella	☒	☐
TOTALE						16	=

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso ai sensi dell'art. 12 L.R. 23/12/2000 n°. 30:

Parere del Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica: <u>FAVOREVOLE</u> Ispica lì 23/05/2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO <u>F.TO: Rag. Francesco Spada</u>
Parere del Responsabile di Ragioneria in merito alla regolarità contabile: <u>FAVOREVOLE</u> Ispica lì 23/05/2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO <u>F.TO: Rag. Francesco Spada</u>
Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5° della legge 8/6/1990, n°. 142, recepito dalla L.R. 11/12/1991, n°. 48. Ispica lì _____ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 2 posto all'O.d.G.: **“Approvazione Regolamento comunale TARI”**.

Il Presidente dà la parola all'Assessore Barone che ha chiesto di intervenire.

L'Assessore Barone così interviene: “Grazie Presidente, buonasera a tutti. Il Regolamento TARI, proposto per l'approvazione del Consiglio Comunale si compone di numero 36 articoli e un allegato. In questa breve presentazione, mi soffermerò sugli articoli di maggior interesse, soprattutto per i contribuenti. L'art. 7 determina la base imponibile della tassa, la base imponibile della tassa è data per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, dalla superficie assoggettabile pari all'80% della superficie catastale. Non tutti, infatti, le superfici che in questo momento risultano acquisiti nella determinazione del ruolo corrispondono a questa percentuale, per cui è stato già avviato un processo di confronto che rappresenterà, insieme ad altri accertamenti, la nuova base imponibile della TARI. Il successivo punto 2, sempre dell'art. 7, a seguito di questo accertamento, viene scritto che il Comune comunicherà mediante raccomandata o PEC, ai contribuenti interessati, le nuove superfici che sostituiranno le precedenti superfici calpestabili. Nel comma 6, sempre dell'art. 7, resta confermato che le attività che producono solo rifiuti speciali, come meccanici, carrozzieri, vetreria, sono esclusi dalla tassa; con riferimento alle medesime attività, restano invece tassabili le superfici che non hanno alcun collegamento quando alla produzione di rifiuti speciali, con le attività produttive di solo rifiuti speciali, ex art. 184, per beneficiare di tale riduzione, il contribuente è tenuto a indicare le superfici da escludere o a richiedere l'applicazione della percentuale di riduzione nella dichiarazione della tassa originaria o di variazione, con la documentazione comprovante l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alle normative vigenti, ad esempio contratti di smaltimento, copie dei formulari di trasporto di rifiuti regolarmente firmati a destinazione. La predetta documentazione deve essere poi presentata ogni anno entro 31 gennaio dell'anno successivo. Per quanto riguarda l'art. 8, determina la tariffa del tributo. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare e la tariffa della TARI approvata dal Consiglio Comunale in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a garanzia della copertura integrale di tutti i costi d'esercizio sostenuti per il servizio. Le tariffe si compongono di una quota fissa determinata in relazione alla componente essenziale del costo di servizio di gestione dei rifiuti, calcolata in funzione dei metri quadrati dell'immobile e di una quota variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito e dall'entità dei costi di gestione calcolate in relazione al numero degli occupanti. L'art. 11 va ad articolare la tariffa delle utenze domestiche, al comma 4 prevede che per i nuclei familiari residenti nel Comune occorre far riferimento al numero dei componenti in base alla situazione anagrafica alla data del 1° gennaio dell'anno di competenza della tariffazione. Il numero dei componenti del nucleo familiare può essere inferiore rispetto a quanto risultanti in anagrafe solo in caso di documentata e continuativa, permanenza di uno o più componenti del nucleo in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero per un periodo superiore a due mesi, soggetto che svolge attività di lavoro di studio oltre i 100 chilometri di distanza

del Comune. Per le cantine, le autorimesse e gli altri luoghi simili, cosiddetti luoghi di pertinenza catastalmente classificati come C2, C6, C7 occupate o condotte da persone fisiche quali è pertinenza del locale abitativo, viene calcolata la sola parte fissa della tariffa considerando assorbita dall'abitazione la parte variabile legata al numero dei componenti. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale. Il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata, in caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria il numero degli occupanti viene stabilito in base alla superficie dell'immobile. Infatti per superficie fino a superficie di 50 mq si intenderà un componente; da 50 mq a 75 mq due componenti; da 75 mq a 100 mq 3 componenti; da 100 mq a 150 mq 4 componenti; da 150 mq a 180 mq 5 componenti; da 180 mq in su sei componenti. Per quanto riguarda invece le riduzioni zone non servite, la tassa è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definito dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani e assimilati, si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra esse ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1000 metri lineari. Per le utenze domestiche ubicate fuori dal perimetro, cioè superiore a 1000 metri lineari dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto, come per legge del 60%, la riduzione di cui al precedente comma deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione. Il Regolamento all'art. 15 prevede anche delle premialità per coloro che conferiscono plastica, vetro e carta presso i centri di raccolta comunali. Il bonus è determinato nella seguente misura di 0,12 centesimi di euro per chilogrammo per i materiali imballaggi di carta, cartone, giornale, libri, eccetera, imballaggi di alluminio, acciaio, imballaggi di plastica è di 0,04 centesimi di euro per chilogrammo per gli imballaggi di vetro. Il costo della premialità sarà finanziato dalla percentuale di incremento dei proventi derivanti dalla vendita di materiale differenziato proveniente dai rifiuti rispetto all'anno precedente. L'altra premialità è prevista sempre dall'art. 15 concessa per il compostaggio domestico, per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico, in questo caso il contribuente ha diritto a una riduzione del 20%, della quota variabile della tariffa del tributo con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Ci sono delle riduzioni per i pensionati AIRE e soggetti non residenti, in parte l'art. 16 prevede una riduzione per i pensionati non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, in questo caso la TARI è ridotta di due terzi per una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso. Poi, per i locali diversi dall'abitazione adibito ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrenti, quindi verrà applicato una riduzione del

20% sull'intera tariffa di abitazione occupata da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, anche per essi una riduzione del 20% sull'intera tariffa. Esenzione dalla parte variabile della tariffa invece concesso per il soggetto portatore di handicap con invalidità al 100%. Quindi è opportuno portare a conoscenza degli interessati che, le riduzioni tariffarie indicate, competono a richiesta dell'interessato a decorrere dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia demandata contestualmente alla dichiarazione di inizio di possesso, detenzione o di variazione presentata nei termini in cui in questo caso, la decorrenza decorre dalla data della dichiarazione. Per quanto riguarda il costo della riduzione, quindi, può essere finanziato inserendo tra i costi nella determinazione della tariffa e quindi imputandolo a tutti i soggetti passivi dal tributo, oppure mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziata dalla fiscalità generale del Comune, però tale ipotesi è negata nelle annualità di risanamento a seguito di dichiarazione di dissesto ai sensi dell'art. 246/2000. Questi sono gli aspetti più importanti di questo regolamento, in quanto tutti gli altri regolamenti vanno a regolamentare l'aspetto operativo della TARI, ivi compreso la procedura di accertamento, di riscossione e del contenzioso, conoscendo un po' l'orientamento sull'argomento dei componenti di questo civico consesso credo di aver interpretato insieme al rag. Spada, attraverso voi, nella redazione della proposta, le aspettative dei nostri cittadini, è chiaro che tutto è migliorabile e lo sarà anche questo regolamento, ed è per questo che vi chiedo che la proposta venga approvata all'unanimità. Grazie”.

Si dà atto che escono dall'aula i Consiglieri Roccuzzo e Arena: presenti n. 14.

Il Consigliere Muraglie Lucio così interviene: “Grazie Presidente, ringrazio l'Assessore Barone per avere illustrato la proposta di deliberazione e ci vogliamo rivolgere a lui, diciamo per avere alcuni chiarimenti o meglio alcune conferme, presumo leggendo il regolamento, e mi riferisco a quanto è scritto al comma 1, art. 17 altre riduzioni ed esenzioni, quando si fa riferimento alle abitazioni con unico occupante riduzione del 33%, della parte variabile. Si fa riferimento alla riduzione che era già operativa diciamo?”.

L'Assessore Barone così interviene: “Diciamo che, rispetto al passato, dove la riduzione era concessa dal 33%, era concesso solo a condizione che il possessore aveva determinati requisiti, requisito dell'ISEE superiore, se non ricordo 12.000 euro, ed anche avere un'età, quindi oltre 65 anni, insieme al Ragioniere abbiamo sostenuto la tesi che il tributo è commisurato sulla produzione di rifiuti, quindi il possesso, e non sulla tassazione, sulla tassazione della capacità reddituale del soggetto. Quindi l'immobile posseduto da un componente è chiaro che produce, produce meno rifiuti, rispetto di quello che ne produce con componenti maggiori a condizione dell'aspetto economico, a condizione dell'età anagrafica. Perfetto, perfetto”.

Si dà atto che entra in aula il Consigliere Arena: presenti n. 15.

Il Consigliere Muraglie Lucio così interviene: “Per quanto riguarda il punto 2 sulle abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, la riduzione del 20% sull'intera tariffa, possiamo, può confermare che di fatto si tratta della stessa, dello stesso tetto, no, della stessa riduzione rispetto alla tariffa ordinaria, no, cioè quindi già vigente”.

L'Assessore Barone così interviene: “Sì, in questo caso quindi, viene confermata la stessa riduzione rispetto all'anno precedente”.

Il Consigliere Muraglie Lucio così interviene: “Naturalmente mi scusi, grazie Presidente. L'art. 3, lettera b, l'ultima parte per noi non si applica per il regime di dissesto, quindi giocoforza andiamo sulla lettera a), giusto? 17, comma 3, lettera a)”.

L'Assessore Barone così interviene: “E' chiaro che fino a quando non usciremo dal dissesto, quindi, il costo del servizio deve essere garantito solo ed esclusivamente dalle tariffe, quindi il bilancio comunale, fino a quando quindi ci sarà il dissesto, non supporterà eventuali agevolazioni contenute nel regolamento della TARI”.

Il Consigliere Muraglie Lucio così interviene: “Grazie Assessore Barone”.

Il Consigliere Monaca così interviene: “Consigliere Monaca, Presidente”.

Il Presidente così interviene: “Mi è sfuggito un lapsus ricordi”.

Il Consigliere Monaca così interviene: “Allora volevo chiedere all'Assessore Barone alcuni chiarimenti all'art. 11, comma 2 e 3, Assessore Barone ci conferma che la quota, la quota fissa fa riferimento ovviamente a metri quadrati, mentre la quota variabile sarà un valore assoluto in base ai componenti del nucleo familiare”.

L'Assessore Barone così interviene: “Sì, lo confermo per le motivazioni magari che precedentemente ho detto al Consigliere Muraglie quindi nella superficie, quindi andrà a finanziare il costo fisso della TARI, invece i numeri dei componenti in misura fissa, quindi non variabile, quindi va a finanziare il costo variabile del servizio, quindi la parte variabile è data solo ed esclusivamente dalla superficie relativamente alla copertura del costo fisso del servizio della TARI”.

Si dà atto che esce dall'aula il Consigliere Oddo: presenti n. 14.

Il Consigliere Monaca così interviene: “Variabile sarà espressa in un valore assoluto in base al componente. Sto facendo un esempio 10, 20, 30 in base ai componenti, ogni singolo componente di quel nucleo familiare, giusto?”.

Il Presidente così interviene: “Consiglieri, però dobbiamo avere la pausa e quindi staccare il microfono. Assessore prego”.

L'Assessore Barone così interviene: “Avendo visto tutte le tariffe, quindi, non ci sono componenti con 10, 20, 30, quindi unità familiare con 10, 20, 30, quindi il numero, la tariffa fissa che verrà stabilita per ciascuna fascia è dettata dal calcolo, dal calcolo che è stato fatto per la copertura del costo variabile. Faccio un esempio, su un'abitazione di 100 mq, composta da due componenti, la parte variabile, la parte fissa è data dalla tariffa variabile per la superficie dell'immobile, la parte fissa è data dalla superficie dell'immobile per la quota che è stata stabilita per la copertura del costo fisso, invece, la parte variabile è data dal numero dei componenti, quindi dal coefficiente che è stato stabilito per il numero dei componenti che va a coprire la parte variabile. In un fabbricato, in un immobile con una superficie di 100 mq e due componenti abbiamo quindi per il calcolo della tariffa. si fa riferimento quindi al coefficiente che è stato stabilito per quella fascia, che si aggirerà intorno ad un euro, quindi un euro per 100 mq, quindi avremo 100 euro più la parte che è stata stabilita per un componente, supponiamo 200 euro, quindi 100 euro variabili in base alla superficie più quella parte fissa di 100 euro per la tariffa che è stata stabilita per la fascia con due

componenti, quindi, un totale di 300 euro. Aumentando la superficie, noi avremmo la parte fissa di un euro moltiplicata per 200, ad esempio di 100 mq, quindi 200 euro, e non più 100 euro per una superficie di 100 mq, mentre la parte variabile resterà ferma a 200 euro.

Si dà atto che entrano in aula i Consiglieri Roccuzzo e Oddo: presenti n. 16.

Il Consigliere Monaca così interviene: “E’ semplice, credo che mi abbia confermato per quanto riguarda la quota fissa, il parametro sono i metri quadrati per una tariffa, lei ci ha anticipato un euro intorno a un euro, lei ha più contezza perché noi, almeno io personalmente, non ho contezza delle tariffe e al prossimo punto quindi per questo anche ho chiesto, mentre la quota variabile 100 euro a persona, ecco, volendo sintetizzare in base al numero delle persone”.

L’Assessore Barone così interviene: “Forse non sarà moltiplicata in base al numero dei componenti, quindi la parte che, fissata per la composizione di quel numero di componenti rimarrà fissa e non moltiplicata per il numero dei componenti, quei 200 euro non saranno moltiplicati per due, resteranno 200 euro, quei 300 euro non saranno moltiplicati per 3 per quanto riguarda le unità immobiliari dove ci saranno tre componenti, resterà 300 euro. Quindi non sarà la moltiplicazione, così come per quanto riguarda la determinazione della quota fissa, superficie moltiplicata per quel coefficiente che io ho fatto l’esempio di un euro, in quanto, invece la parte variabile resterà fissa non moltiplicata per il numero dei componenti ma anche se poi lo vedi”.

Il Consigliere Monaca così interviene: “Io chiedevo perché, conoscendo e avendo anche immobili in altri comuni e dove già questo metodo di tariffazione e applicato da diversi anni e avendo ricevuto delle bollette dove la quota variabile viene calcolata in base ai vari componenti e per ogni componente c’è un valore assoluto in euro, 50 euro, 100 euro per ogni componente. Volevo capire noi oggi in Consiglio Comunale che cosa stiamo approvando, perché questo aspetto ecco, mi è poco chiaro”.

Il Presidente così interviene: “Ragioniere, prego, si accomodi pure lei”.

L’Assessore Barone così interviene: “Sarà sicuramente una metodologia di calcolo diversa rispetto in base a quello che mi sta dicendo attenzione, rispetto a quello che noi andremo a regolamentare. Dicevo prima che la tariffa è articolata nella parte fissa e nella parte variabile la parte fissa andrà ad essere commisurata con la superficie dell’immobile. La parte variabile, invece, viene dettata da un coefficiente. Il coefficiente che è stato stabilito, non è moltiplicato per il numero dei componenti. Faccio un esempio, attenzione, sempre a titolo di esempio, se per le abitazioni con due componenti, la parte variabile è fissata in 220 euro, quei 200 euro resteranno fissi, resteranno, 200 euro resteranno fissi, invece, andrà a variare la parte, la parte fissa in quanto il coefficiente saranno il numero dei mq e non il numero dei componenti”.

Il Capo Settore Rag. Spada così interviene: “Facciamo un attimino completezza su tutta questa situazione, il calcolo della tariffa che un attimino stiamo anticipando, stiamo parlando della tariffa quando siamo nella fase regolamentare. Allora il concetto sostanziale di questa, di questo nuovo metodo è entrato, era obbligatorio dal 2014, dal momento in cui si è passato da TARSU per capirci al TARI, quindi è cambiato l’acronimo, spinge al fatto che il legislatore ha voluto far pagare la spazzatura e quindi la tassa sui rifiuti, sulla capacità che ha ogni singolo soggetto di produrre spazzatura. E’ del tutto evidente che, facendo un

paragone tra vecchio regime e nuovo regime, è del tutto evidente che, se io sono solo in una casa di 300 mq, non produco la stessa spazzatura di uno che sta in una casa di 100 mq e sono 10 persone dentro quella casa; è ovvio che chi ha 10 persone che occupano un immobile producono oggettivamente più spazzatura rispetto a uno che sta da solo, anche se la superficie dell’immobile è maggiore di quella di un componente, di un soggetto rispetto a quella di 10, per cui si è teso a riequilibrare questo sistema, quello del famoso sistema dei metri quadrati, che era ancorata con la TARSU e quindi si è volta a fare questo discorso. Sotto questo punto di vista, c’è tutto uno studio applicato al discorso tariffario che ovviamente, come fai a determinare l’incidenza dei costi che sostiene un Ente all’interno del sistema produttivo della spazzatura, sono stati individuati da parte del Ministero, sono stati individuati tutta una serie di indici e tutta una serie di proporzioni che stabiliscono in maniera proporzionale come deve incidere la tariffa in rapporto al numero dei componenti il nucleo familiare, che poi è quello che produce la spazzatura. Ecco che allora questo impianto tariffario che si mette insieme a due criteri uno che è quello che ancorato ai metri quadrati che è relativo ai costi, riconducibile ai costi che l’ente sostiene in maniera fissa, che sono i costi di carattere generale che sono i costi, tanto per essere chiaro, dello spazzamento delle strade, del lavaggio, delle strade, delle piazze, lo sfalcio dell’erba, delle superfici a verde pubblico, tutte queste cose qua che vengono un attimino a dire o tu in quella casa ci stai o tu in quella casa non ci stai, siccome usufruisce di un servizio che è di carattere generale, devi pagare un qualcosa e quindi, questo sistema il legislatore l’ha ancorato al discorso dei metri quadrati dell’immobile. Altro discorso è il discorso che viene applicato al nucleo familiare, sia esso nucleo familiare di un soggetto, sia esso nucleo familiare di n soggetti quindi di cinque, sei, sette, 10 soggetti, stabilendo tutta questa serie di parametri, viene fuori che un nucleo familiare composto da una persona, che era un attimino quello che voleva dire l’Assessore Barone prima forse un attimino si è, è stato forse poco chiaro sotto questo punto di vista, il soggetto che paga la parte variabile del nucleo familiare, se il nucleo familiare è composto da una persona, ipotizziamo paga 150 euro, se è composto da due persone, quel nucleo familiare pagherà 250 euro, non pagherà 150 per due o 100 più una maggiorazione di 75 euro ogni persona. Ci siamo, sotto questo punto di vista e man mano che aumenta il nucleo familiare in maniera “proporzionale”, l’incremento della tariffa non avviene in maniera proporzionale in virtù di quei coefficienti che parlavo prima io, che sono stabiliti dal Ministero, ecco dove la difficoltà di calcolo su tutto questo discorso, ah no, è un bagno di sangue, non è che è complicato. Esiste questa modalità di calcolo, purtroppo, viene stabilita dall’Autorità, che è l’Arera, che stabilisce tutte queste cose, che ti dice quali sono i componenti che vanno messi nella parte fissa, quali sono i componenti che vanno messi nella parte variabile, quali sono quei componenti e tu devi accettare per fede, tra l’altro, non è che sono discutibili se tu stabilisci i costi amministrativi che incidono sulla spazzatura, io li voglio spostare sulla parte variabile perché mi incidono meno rispetto alla parte fissa, non lo può fare, perché la norma ti dice che il carte va messo nella parte fissa e non va messo alla parte variabile, quindi, questo per capirci non è che poi noi abbiamo tutta una serie di elementi discrezionali che possono consentire ipotesi per assurdo che la tariffa possa venire calcolata in maniera agevolata o non agevolata nei confronti di un soggetto di un altro soggetto, ripeto, viene sic et

sempliciter, applicando dei coefficienti a quei costi variabili, ti viene fuori con questo scalettatura. Quello che è a discrezione dell'Ente può essere il sistema agevolativo, il sistema della riduzione o dell'eventuale esenzione che purtroppo in un caso di un Comune in dissesto sono un attimino più, ti legano maggiormente in tutto questo discorso, perché non hai risorse disponibili di bilancio, tanto che noi nel regolamento abbiamo, diciamo, lasciato, le prescrizioni base di legge con riduzione di base di legge, e non siamo voluti andare oltre perché se ne potrebbero inserire riduzioni ed esenzioni tutte quelle che vogliamo noi, però poi il sacrificio dell'esenzione e della riduzione chi lo deve sopportare? Lo deve sopportare la tariffa, quindi, i soggetti passivi che sono i cittadini, quindi è come il cane che si morde la coda. Posso anticipare un attimino anche il punto provvisorio, stiamo parlando anche di tariffa, a questo punto parliamo un attimo di quello che si sta cercando di fare anche sul piano finanziario e sulla tariffa. Tra l'altro, l'anno scorso abbiamo tentato di fare un primo piano finanziario con una prima proiezione sui costi fissi e variabili, ma non siamo riusciti ad implementare all'interno della procedura della TARI il discorso dei nuclei familiari, perché il tempo era molto stringente. Quest'anno ci abbiamo pensato un pochettino prima, ci abbiamo pensato e stiamo lavorando su tutta questa situazione per cui abbiamo tirato fuori un primo piano tariffario che avevamo messo all'ordine del giorno del 31 maggio, poi fortunatamente è arrivata una proroga. Quindi un attimino stiamo rivedendo tutto questo discorso perché, come dicevo poc'anzi, al Consigliere Oddo che eravamo nel balcone che un attimino prendevamo una boccata d'ossigeno. Praticamente il lavoro che stiamo cercando di fare all'interno dell'ufficio e questi, diciamo 10 giorni in più che abbiamo, ci vengono, diciamo, sono, ci agevolano un attimino nel lavoro. Quello che stiamo cercando di fare è un discorso di riallienamento puntuale con la vecchia gestione della tariffa TARI perché, come dicevo, voi avete come struttura, diciamo, come struttura di imposta è un attimino complessa, perché c'è anche il discorso di Marispica, quindi di tutta la parte delle seconde case che ha un impatto rilevante perché parliamo che le seconde case sono quasi il 50%, impattano sulla tariffa quasi il 50% delle unità immobiliari presenti all'interno di Ispica rilevanti per la TARI; per cui quello che stiamo cercando di fare, per cercare di evitare, infatti, come dicevo sempre al Consigliere Oddo, così in relazione anche al Consiglio per renderci un attimino conto di cosa stiamo parlando, sicuramente questo è il primo anno che noi stiamo andando a fare questa tariffa parametrata, stiamo cercando nel modo più oggettivo possibile, in base a tutti gli elementi storici che abbiamo all'interno dell'ufficio come banca dati e come quant'altro, però, siccome stiamo continuamente implementando dati per cercare di diminuire tutta una serie di discrasie che possono sorgere una per tutte, per esempio sulle abitazioni con un unico occupante che impattano quasi come una riduzione di quasi 400 mila euro all'interno della tariffa, per cui ci sono dei numeri abbastanza importanti. Stiamo cercando un attimino di fare un censimento più puntuale possibile per cercare di attenuare eventuali elementi di disavanzo all'interno della tariffa o di un eccessivo sacrificio da parte del contribuente. No, stiamo cercando di contemplare tutte queste cose e, ripeto, siccome siamo in prima battuta, quest'anno verrà fuori questo l'anno prossimo, sicuramente saremo più precisi perché, avendo già in prima battuta applicato questo, l'anno prossimo avremo di gran lunga le idee più chiare su come funzionerà tutta questa situazione. Quindi

gli eventuali elementi di discrasia che possono essere un attimino venuti fuori in prima applicazione di questo, sicuramente l'anno prossimo saranno abbattuti e affinati completamente poi all'interno del terzo anno che sarà poi, diciamo, nel momento in cui l'imposta entrerà a regime, tra l'altro c'è una nota a margine la difficoltà della redazione del piano finanziario di quest'anno, ecco perché un attimino è avvenuta in maniera più complessa e più articolata, perché avevamo pensato che l'anno scorso poteva essere il primo anno, quest'anno, il secondo anno. Perfetto, Arera ha pensato bene di dire mentre l'anno scorso il PEF si faceva in maniera annuale, adesso il PEF lo fa in maniera quinquennale, quindi tu, tra virgolette devi prevedere il costo che avrà questo servizio nei prossimi cinque anni, fare una specie di previsione pluriennale di spesa per poi attualizzarla però per ogni singolo anno. Capite bene che anche questo nello spappolamento dei costi e nell'incremento nel quinquennio ha avuto una sua gestazione abbastanza difficile, una per tutte banale, il costo delle risorse energetiche. Voi immaginate che i camion della spazzatura purtroppo camminano con la nafta, il costo del gasolio e il costo è esorbitante eccessivo anche in questo. Quindi, andare a programmare gli eventuali incrementi Istat o gli eventuali incrementi che ci saranno nel quinquennio in termini tariffari, perché poi queste cose, fra l'altro, non è che una cosa che si ferma qua, oltre a esserci il visto dell'autorità c'è anche il discorso che potrebbero essere mandata ad Arera per essere ratificate questa tariffa. Per cui se tutta questa, tutto questo meccanismo non funziona in maniera abbastanza precisa e puntuale, capite bene che rischiamo di invalidare un attimino tutto questo processo, per cui il discorso stavo anticipando anche prima la trattazione dell'altro punto. Se era possibile su quello della tariffa, su quelle tariffe della TARI, se, avendo a disposizione il fatto che si deve approvare entro il giorno 30 se è possibile avere altri 10 giorni di tempo, dare 10 giorni di tempo all'ufficio per poter un attimino, completare questo lavoro dal punto di vista tariffario, per essere ancora più precisi in tutta la programmazione, in tutto il calcolo che stiamo facendo tutto questo. Ho anticipato, ho fatto un attimino, una visione generale, così per un attimino, renderci conto un attimino di qual è la problematica legata anche dal punto di vista regolamentare, perché faccio un'ipotesi, ovviamente il Consiglio è sovrano in tutto, quindi noi ipotizziamo che il Consiglio Comunale stasera approva un'esenzione del 100% della TARI per i componenti monofamiliari. Capite che questo ha una refluenza negativa all'interno del ruolo di circa 800, 900 mila euro. Quindi poi queste cose dovranno essere previsti in tariffa, perché per andarle a recuperare perché vanno ad essere messe sempre in quel calderone generale. Quindi questo è un attimino per chiarire, per fare un quadro completo di insieme dei lavori del Consiglio su tutta questa situazione”.

Il Consigliere Oddo così interviene: “Sì, grazie al Presidente. Infatti, il discorso che poco fa facevamo con il rag. Spada, mi dispiace, siamo andati un attimo un punto avanti, perché mi sono trovato giustamente qua il PEF, il Piano finanziario del Comune di Ispica e, andando a vedere alcuni numeri ho detto, c'è qualcosa che secondo me non andava, perché io mi trovo, allora listino TARI utenza non domestica, giusto, quindi sarebbero la tariffa che noi andremo ad applicare gennaio 2023, vado a vedere 2022, vado a vedere alcune tariffe, giostrano dal 2 al 10% di aumento, tra cui il 10%, noi andiamo ai barbieri, gli estetisti, parrucchieri, la lavanderia, i bar, caffè, pasticcerie, era per spiegare la discussione

che avevamo avuto con Spada, poi trovo fiori, piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio, addirittura vado a trovare un nuovo aumento del 94%”.

Il Presidente così interviene: “Scusi, siamo al punto successivo all’approvazione del PEF”.

Il Consigliere Oddo così interviene: “Era per chiarire il discorso che abbiamo fatto con il rag. Spada. Grazie, intervengo dopo”.

Il Presidente così interviene: “Ci arriviamo, ci arriviamo”.

Il Consigliere Monaca così interviene: “Grazie Presidente, io non avevo finito, c’erano due, tre cose che volevo chiedere. Art. 15 per quanto riguarda le riduzioni a favore delle utenze domestiche, il conferimento presso i centri di raccolta comunali delle predette tipologie di rifiuti comporterà l’applicazione di un bonus per ogni chilogrammo di rifiuto riciclabile conferito, fermi restando i limiti di cui al comma 3 del precedente art. 51. Credo che sia un refuso, comma terzo, del precedente art. 51, sarà un refuso, a me interessa un po’ la sostanza, volevo capire e qual è il limite a cui fa riferimento questo passaggio, siamo all’art. 15, Assessore Barone. Il conferimento presso i centri di raccolta comunali delle predette tipologie, eccetera, eccetera di cui al comma terzo del precedente art. 51. Credo che questo sia un refuso, quindi lo vogliamo rettificare? Credo si possa fare d’ufficio e anzi può anticipare a cosa fa riferimento questo limite. Le chiedo questo nel frattempo che cerca, non per il piacere di mettere un po’ in difficoltà assolutamente l’Amministrazione comunale, ma è totalmente impattante questo aspetto dei limiti, per questo Assessore”.

L’Assessore Barone così interviene: “Dobbiamo controllare, ma credo che fa riferimento al D.Lgs. 152 del 2006 o alla legge 147 del 2013. Lo dobbiamo controllare quindi, perché fa riferimento a questa norma, non al regolamento, lo possiamo controllare, attenzione, credo che non sia un refuso, credo, però controlliamo prima”.

Il Consigliere Monaca così interviene: “Allora nel frattempo, Presidente, se lei è d’accordo, io posso andare avanti. Sempre all’art. 15, alla fine l’ultimo, l’ultimo capoverso di pagina 11, penso di aver capito che la scelta dell’Amministrazione è quella di determinare l’agevolazione tramite lo sconto in fattura, in bolletta. Questo me lo può confermare Assessore”.

L’Assessore Barone così interviene: “Certamente, io credo che questo l’abbiamo discusso insieme quando lei ancora era Assessore e quindi ho riportato, quindi l’ho ritenuto, lo abbiamo ritenuto opportuno riportarlo visto e considerato che già il centro di raccolta si trova già munito, di avere tutto ciò che necessita per quanto riguarda la pesatura, quindi del prodotto che è stato, che sarà conferito quindi una volta pesato, quindi il risultato sarà poi riportato agli uffici di competenza per avere la riduzione sulla parte variabile della tariffa”.

Il Consigliere Monaca così interviene: “Le chiedevo poco fa questo, perché se era una scelta, diciamo dell’Amministrazione, dopo aver valutato anche altre opzioni, faccio un esempio, in altre realtà hanno inserito la possibilità di elargire, diciamo, il bonus anche tramite, non solo lo sconto in fattura, ma anche tramite dei bonus spesa, per esempio coinvolgendo l’attività commerciale della città. Questa è stata una valutazione che l’Amministrazione ha fatto o in questa fase non l’avete considerata questa ipotesi?”.

L’Assessore Barone così interviene: “Non l’abbiamo considerata perché, come dicevo prima anche il rag. Spada, vogliamo in questa fase, chiamiamola di

sperimentazione no, perché lo dobbiamo sperimentare poi sul campo e vogliamo far racchiudere il tutto all’interno del costo del servizio, quindi vogliamo avere una maggior monitoraggio della tariffa rispetto al costo del servizio non allargarlo a soggetti terzi”.

Il Consigliere Monaca così interviene: “Sì, un’ultima considerazione e poco fa lo accennava il Rag. Spada col Consigliere credo Muraglie o Oddo non lo ricordo, per quanto riguarda le agevolazioni compatibili con lo stato di dissesto finanziario dell’Ente, ecco se gentilmente potete dare più contezza al Consiglio, capire quali sono le esenzioni compatibili con l’attuale stato di dissesto perché poco fa se non ricordo male, c’è stato un confronto con il rag. Spada su questo aspetto con uno dei colleghi Consiglieri”.

L’Assessore Barone così interviene: “Come ha detto poc’anzi il rag. Spada, tutte le riduzioni che sono state indicate in questo momento nel Regolamento sono quelli stabiliti dalla norma, è la legge che ce lo permette, quindi eventuali altre riduzioni che possono essere anche a descrizione dell’ente, che trovano copertura quindi con il bilancio, con il bilancio comunale, in questo momento, visto e considerato lo stato finanziario dove ci troviamo quindi, non lo possiamo fare. Quindi le agevolazioni che sono contenute nel regolamento sono quelle che la legge ci permette di introdurre, quindi di elargire ai contribuenti”.

Il Consigliere Monaca così interviene: “Sì, grazie un’ultimissima considerazione, stavo vedendo l’agevolazione per quanto riguarda le tipologie di rifiuti, sono state individuate in quattro centesimi e 12 centesimi al chilo, volevo chiedere se era, se potevamo, ricevere un chiarimento, conoscendo anche l’agevolazione di altri Comuni vicino al nostro, comuni limitrofi ad Ispica dove, come agevolazione c’è stato qualche centesimo in più, 15 centesimi nello specifico con cinque. Volevo capire come mai non abbiamo preso questi parametri o se non erano compatibili nel piano economico finanziario che non è sostenibile per l’Ente?”.

L’Assessore Barone così interviene: “Non è una questione di sostenibilità dell’Ente perché, come è stato detto e ribadito più volte, il costo, cioè la tariffazione, va a coprire l’intero costo del servizio, quindi, anche in questa fase ci siamo attenuti a ciò che, magari altri Comuni limitrofi hanno applicato, come prima battuta oggi, magari hanno più contezza e possono anche inserire agevolazioni più consistenti rispetto a quello che noi abbiamo inserito in questo regolamento. Facciamo riferimento anche, come diceva lei, a Comuni vicini al nostro, dove anche loro in prima battuta, hanno mantenuto queste tariffe, per quanto riguarda, cioè l’agevolazione, per quanto riguarda il conferimento dei centri di raccolta. Quindi è chiaro che l’obiettivo è quello di avere contezza, della tariffazione a regime, per poter magari elargire più, ma magari di ampliare le agevolazioni a favore anche di soggetti diversi, ma soprattutto anche in virtù di nuove azioni che, in ogni caso, cercano di aumentare, aumentare quello che è la raccolta differenziata che abbiamo visto anche dal PEF che sia stato prodotto già siamo a buoni livelli è chiaro che tutto, come dicevo prima, tutto è migliorabile e quindi cercheremo anche attraverso agevolazioni e azioni virtuose da parte dei cittadini di migliorare anche questa percentuale”.

Il Consigliere Oddo così interviene: “Io solo così, solo un accenno, visto a sto punto come ha confermato l’Assessore Barone, che anche se il Comune in dissesto le riduzione che ci impone il legislatore, diciamo possono essere gli

sgravi che ci impone il legislatore li possiamo andare a fare, a sto punto penso che non abbiamo altre domande da fare da parte mia, poi non so i colleghi Consiglieri, cioè l'importante è che siamo sicuri che, no, siamo in dissesto, no, non li possiamo fare questa agevolazione, questo è il mio dubbio”.

Il Consigliere Monaca così interviene: “Sì Presidente, per ulteriore chiarezza, visto che il Consigliere Oddo l’ha posto nell’ultimo intervento, io poco fa l’ho ascoltato sia da parte del rag. Spada, sia da parte dell’Assessore Barone, credo che lo possiamo dire tutto il Consiglio Comunale, che le agevolazioni inserite in questo Regolamento, che il Consiglio si appresta ad esitare sono tutte compatibili con lo stato di dissesto finanziario dell’Ente. Io questo ho capito e credo che se c’è qualcuno che debba smentire, ma credo che di aver. Sì, quindi possiamo, cioè possiamo esitare questo punto, il Consiglio possa esitare questo punto nella certezza che tutte le agevolazioni inserite sono compatibili con l’attuale stato di dissesto finanziario dell’Ente”.

Il Consigliere Oddo così interviene: “Penso che sia una cosa normalissima, altrimenti abbiamo fatto tante belle cose, ma alla fine non abbiamo portato a casa nessun risultato, visto che il dissenso ci permette di farlo, perché no?”.

Il Consigliere Muraglie Lucio così interviene: “Solo riferisco, come dire, condivido con voi quello che ho capito io, consigliere Monaca, così magari ci chiariamo quello che ho capito io dalla domanda che ho posto in apertura, quando abbiamo trattato il punto. Cioè sostanzialmente, credo di avere capito che tutto ciò che attiene e afferisce ad esenzioni, riduzioni, agevolazioni non possono tecnicamente essere poste a carico del bilancio comunale perché siamo in dissesto finanziario, tutto quindi, come dire, ricade nella ripartizione del ruolo cioè del peso del ruolo tra i soggetti passivi, quindi aggiungo io, se aumenta, tra l’altro la platea dei soggetti passivi, non ci sarà neanche la ricaduta in negativo nella ripartizione del peso del ruolo tra i soggetti passivi già censiti. Spero di essere stato chiaro diciamo per tutti, cioè per tutti almeno per quello che ho capito io”.

L’Assessore Barone così interviene: “Così anticipo anche quello che ho detto durante, nella relazione, quindi l’ufficio sta cercando di recuperare l’evasione che pensa e ritiene che già sia abbastanza chiara per quanto riguarda i dati che noi abbiamo e si sta orientando su due fronti. Il primo è quello che è stato detto durante la relazione che è quella cercare il più possibile di riallineare la superficie che in questo momento si trova a denunciata nei ruoli della TARI con quella, con la superficie catastale, quindi l’80% della superficie catastale, quindi lo farà in modo unilaterale, perché questo glielo consente la legge. Quindi significa che una volta che sarà riscontrato una divergenza fra la superficie catastale e la superficie dichiarata, unilateralmente l’Ufficio provvederà ad emettere un avviso di accertamento per cercare di recuperare base imponibile. L’altra, che, di cui l’ufficio ha già contezza, riguarda di aver confrontato i nuclei familiari che in questo momento risiedono nell’anagrafe comunale rispetto alle utenze domestiche della TARI, quindi, da un confronto ci siamo accorti che mancano 1200 utenze, quindi sarà, quindi 1200 utenze, significa 1200 abitazioni, significa recuperare 1000 mq per 1000 di superficie per 1200 utenze, significa magari con una media di due componenti per utenza, significa recuperare altri 200 soggetti che moltiplicati per una media di 200 euro, quindi avremo un recupero almeno su questo aspetto di 400.000,00 euro più quello delle superfici, un recupero di all’incirca di 500.000,00 euro più il recupero che andremo a fare, per quanto

riguarda quel confronto catastale che si diceva prima, io penso che ci sarà ancora un delta almeno di 700.000,00 euro, che sicuramente, visto e considerato che sempre, il principio che le tariffe devono essere, devono coprire il costo del servizio andranno a beneficio di tutti i contribuenti. Quindi nelle nostre prospettive ci sarà quindi, sicuramente pensiamo che una volta che l’accertamento sarà completato, ci sarà anche una riduzione, una riduzione della tariffa già penso anche nell’anno successivo, a partire dall’anno successivo”.

Il Capo Settore Rag. Spada così interviene: “Anche perché con questo sistema di calcolo, ipotesi per assurdo, se quest’anno noi, con l’emissione del ruolo nel 2022, raggiungessimo la percentuale di copertura del 90%, questo 10% verrebbe ad essere recuperato nella tariffa dell’anno prossimo. E’ vero anche il contrario, che se quest’anno noi raggiungiamo il 110% dei costi, l’anno prossimo avremo un delta del 10% e quindi un abbattimento delle tariffe, quindi su questo infatti ci sarà tutto un inasprimento, un attimino nei confronti di misure che stanno, che verranno messe in campo dall’ufficio, perché saranno inviati anche dei questionari ai contribuenti per la certificazione dei dati catastali con l’eventuale sanzione se non viene disposta questionario, insomma, stiamo cercando di mettere in piedi un sistema, un attimino, diciamo, stiamo cercando di mettere in piedi questo sistema per vedere di abbattere il sacrificio pro-capite di ogni singola famiglia, con questo perché il concetto fondamentale rimane sempre quello chi inquina paga, chi produce più spazzatura deve, ha un onere maggiore rispetto a chi ne produce meno, perché il principio basilare di questa norma rimane questo”.

L’Assessore Barone così interviene: “Comunque, io volevo confermare che il riferimento normativo che è stato indicato nel Regolamento l’ho controllato in sede di stesura del Regolamento stesso, quindi in questa fase, ritengo che venga lasciato così com’è scritto in quanto fa riferimento non tanto al regolamento, ma la norma che è stata indicata, citata all’interno dello stesso articolo”.

A questo punto, non avendo alcun Consigliere chiesto di intervenire, il Presidente pone in votazione il punto n. 2 all’O.d.G.: “**Approvazione Regolamento comunale TARI**”, che viene **approvato con n. 15** voti favorevoli e **n. 1** astenuto (Roccuzzo).

Subito dopo **il Presidente** propone l’immediata esecutività dell’atto.

Messa ai voti, la superiore proposta viene **approvata con n. 15** voti favorevoli e **n. 1** astenuto (Roccuzzo).

L’Assessore Barone così interviene: “Grazie Presidente, io volevo ringraziare l’intero Consiglio comunale per l’apporto e per il sostegno e per la fiducia, ma anche che nel lavoro che l’ufficio ha svolto per la stesura di questo regolamento. Io penso che finalmente il nostro Ente, fa tesoro, adotta questo provvedimento per essere l’inizio di una serie di iniziative che sicuramente andranno a regolamentare quello che sono nelle nostre iniziative, soprattutto sono i nostri obiettivi. E’ stato un momento particolare, ringrazio tanto il ragioniere Spada per averci dato tanto conforto e sostenuto in questa stesura del provvedimento. Personalmente devo esprimere la mia soddisfazione di aver raggiunto, anche come amministratore, un obiettivo di cui mi sono prefissato da tempo e di averci riuscito oggi. Sono veramente emozionato, ringrazio tutti, ringrazio anche per l’apporto che ciascuno di voi ha dato, grazie ancora”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consigliere Arena così interviene: “Brevemente, solo per fare i complimenti, per l’ottimo lavoro svolto all’Assessore Barone, il ragioniere Spada e naturalmente a tutto l’ufficio di ragioneria. Grazie”.

Il Consigliere Oddo così interviene: “No, io volevo dire solamente che fin quando non toccherete soldi, dalle tasche dei cittadini, l’opposizione ce l’avrete sempre a vostro favore, perché questa è quella cosa importante, cercare di far andare ancora, cercare diciamo, di andare a limitare i danni che si sono dovuti col Covid e con tutto, solo questo. Grazie”.

Il Presidente così interviene: “Assessore, la ringrazio pure io, visto questo momento di ringraziamento, la ringrazio vivamente”.

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto.: **“Approvazione Regolamento comunale TARI”**;

Visto il parere dei Collegio dei Revisori dei Conti, trasmesso in data 26/05/2022, prot. n. 13675;

Visto il verbale della I e II Commissione Consiliare permanente;

Sentiti gli interventi in aula;

Visto l’esito delle eseguite votazioni, accertate e proclamate dal Presidente con l’ausilio degli scrutatori nominati;

D E L I B E R A

- 1) **Di approvare** la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Approvazione Regolamento comunale TARI”**.

Successivamente, con separata ed unanime votazione,

D E L I B E R A

- 2) **Di rendere** il presente atto di esecuzione immediata, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della Legge Regionale n. 44/1991.

Si dà atto che tutti gli interventi, nella loro integralità, sono riportati nella registrazione agli atti, che per eventuale verifica sarà messa a disposizione dei sigg.ri Consiglieri Comunali, che ne potranno richiedere copia su supporto informatico



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°. 08 PROVVISORIO PROPOSTA - UFFICIO _____ SETTORE _____

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale TARI

Art. - Missione. -Prog -Int. - Piano dei Conti	Somma stanziata (+)
bil. 2021	Variazioni in aumento (+)
	Variazioni in diminuzioni (-)
	Somme già impegnate (-)
	SOMMA DISPONIBILE

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 13 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44

ATTESTA
come dal prospetto che segue la copertura della complessiva spesa di

Euro

data _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to _____

IL RESPONSABILE REDATTORE
DELLO SCHEMA DEL PROVVEDIMENTOVisto per il riscontro degli atti richiamati
nella proposta del provvedimento
IL DIRIGENTE O COORDINATORE

Ispica, _____

Ispica, _____

COPIA NOTA DI CHIARIMENTI INVIATA ALL'UFFICIO DI COMPETENZA

li _____	Firma per ricevuta
li _____	Firma per ricevuta
li _____	Firma per ricevuta
li _____	Firma per ricevuta
li _____	Firma per ricevuta

COPIA DELIBERAZIONE INVIATA AI SEGUENTI UFFICI PER LA ESECUZIONE

li _____	Firma per ricevuta
li _____	Firma per ricevuta
li _____	Firma per ricevuta
li _____	Firma per ricevuta
li _____	Firma per ricevuta

Ai sensi dell'art. 53 della legge 08/06/90 n°. 142 e L.R. n°. 48 dell'11/12/91, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere come segue:

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATOPer quanto concerne la regolarità *tecnica* esprime parere: FAVOREVOLEData 23-05-2022IL RESPONSABILE
DI RAGIONERIAPer quanto concerne la regolarità *contabile* esprime
parere: FAVOREVOLEData 23-05-2022

DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

☒ APPROVA☐ RESPINGE☐ RINVIAIl Consiglio Comunale nella seduta del 08-06-2022

Il Presidente del Consiglio

Alla delibera approvata viene attribuito il N°. 11 del registro delle deliberazioni

IL SEGRETARIO GENERALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTO il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, recanti la disciplina della TARI;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato D. Lgs. 446/1997;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

PRESO ATTO che secondo la Legge 25 febbraio 2022, n. 15 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, art. 5-sexiesdecies *"Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022"*.

Visto l'art. 3, comma 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15 che ha differito al **31 maggio 2022** il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024;

VISTO l'art. 1 comma 682 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI concernente tra l'altro:

1. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
2. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
3. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
4. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta";

VISTO l'art. 1 comma 659 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: "Il Comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti";

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13 comma 15 del decreto-legge n. 201/11, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante

inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il D.L. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita", che modificando l'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter, D.L. 201/2011, ai fini di una maggior trasparenza per il contribuente, ha:

- disciplinato diversamente l'invio delle deliberazioni regolamentari al Ministero per la loro efficacia, ponendone il termine ultimo al 14 ottobre di ogni anno, ai fini della loro pubblicazione entro il 28 ottobre;
- ha stabilito che i versamenti TARI la cui scadenza è fissata in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato;

CONSIDERATO che, con riferimento alla tassa giornaliera, il canone unico mercatale sostituirà la TARI giornaliera, mentre la TARI giornaliera continuerà ad applicarsi per le altre tipologie di occupazione temporanea;

VISTO il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 39 del 12.08.2014;

RITENUTO opportuno, anche a seguito delle recenti modifiche normative su riportate di approvare un nuovo regolamento e pertanto abrogando il precedente approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 12.08.2014;

ESAMINATA la bozza allegata contenente il nuovo regolamento per l'applicazione della TARI predisposta dall'Ufficio tributi, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole di approvazione;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta del _____;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto;
3. Di approvare il nuovo regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), ed abrogare il precedente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 12.08.2014;
4. Di dare atto che le presenti modifiche regolamentari entrano in vigore il 1° Gennaio 2022;
5. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale entro e non oltre il 14 ottobre p.v.;
6. Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il presente provvedimento;
7. Di dichiarare il seguente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV comma, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni.



COMUNE DI ISPICA

REGOLAMENTO T.A.R.I.

Approvato con Delibera del Consiglio comunale

n. _____ del _____

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto	pag. 3
Art. 2 - Presupposto	» 3
Art. 3 - Soggetti passivi	» 3
Art. 4 - Multiproprietà e centri commerciali	» 3
Art. 5 - Locali e aree scoperte soggetti al tributo	» 4
Art. 6 - Locali ed aree non soggetti al tributo	» 4
Art. 7 - Base imponibile della tassa	» 5

TITOLO II - TARIFFA

Art. 8 - Determinazione della tariffa	» 8
Art. 9 - Copertura dei costi del servizio	» 8
Art. 10 - Piano economico finanziario	» 9
Art. 11 - Articolazione della tariffa: utenze domestiche	» 9
Art. 12 - Articolazione della tariffa: utenze non domestiche	» 10
Art. 13 - Obbligazione tributaria	» 10

TITOLO III - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 14 - Riduzione per zone non servite	» 11
Art. 15 - Riduzione a favore delle utenze domestiche per raccolta differenziata e compostaggio	» 11
Art. 16 - Riduzioni per i pensionati AIRE e soggetti non residenti	» 12
Art. 17 - Altre riduzioni ed esenzioni	» 12
Art. 18 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio	» 13
Art. 19 - Cumulo riduzioni	» 13
Art. 20 - TARI giornaliera	» 13
Art. 21 - Tributo provinciale	» 14

TITOLO IV - DICHIARAZIONE - RISCOSSIONE

Art. 22 - Dichiarazione	» 15
Art. 23 - Riscossione	» 16
Art. 24 - Funzionario responsabile del tributo	» 17

TITOLO V - ACCERTAMENTO

Art. 25 - Verifiche e accertamenti	» 18
Art. 26 - Accertamento con adesione	» 18
Art. 27 - Rimborsi	» 18
Art. 28 - Sanzioni	» 18
Art. 29 - Ravvedimento	» 19
Art. 30 - Interessi	» 19
Art. 31 - Riscossione coattiva	» 19

TITOLO VI - CONTENZIOSO

Art. 32 - Contenzioso	» 20
Art. 33 - Interpello	» 20

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 - Norma di rinvio	» 21
Art. 35 - Trattamento dei dati personali	» 21
Art. 36 - Entrata in vigore	» 21

Allegato I	» 22
------------------	------

REGOLAMENTO DELLA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'art. 1, commi 641 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conformemente alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, nonché al D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 116.

2. La tassa è destinata a finanziare i costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento secondo la normativa vigente.

3. Il servizio integrato di gestione comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento dei RU; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.

Art. 2

Presupposto

1. Presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ai sensi dell'art.1 comma 642 Legge 147/2013 di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006.

2. Per rifiuti urbani si intendono quelli così definiti dall'art. 184, comma 2, e dall'art. 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs. 152/2006. Per la definizione di rifiuto e di rifiuto speciale si fa riferimento altresì al medesimo D.Lgs. 152/2006.

Art. 3

Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 642, della Legge 147/2013 sono soggetti passivi coloro che integrando il presupposto di cui all'articolo 2 occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 5, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 643, della Legge 147/2013 in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. In caso di detenzione pluriennale – legata, ad esempio, ad un rapporto di locazione o di comodato – il soggetto passivo è il detentore per tutta la durata del rapporto.

Art. 4

Multiproprietà e centri commerciali

1. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, ai sensi dell'art. 1, comma 644, della Legge 147/2013, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le

aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 5

Locali e aree scoperte soggetti al tributo

1. Sono soggetti alla tassazione tutti i locali, comunque denominati, esistenti in costruzioni di qualsiasi genere stabilmente infissi al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili verso l'esterno, a prescindere dalla loro destinazione o uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006 e insistenti totalmente o prevalentemente nel territorio comunale.

2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.

3. Sono soggette a tassazione tutte le aree scoperte occupate o detenute, a prescindere dalla loro destinazione, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi natura pertinenziale o accessoria a locali tassabili.

Art. 6

Locali ed aree scoperte esclusi dalla tassa

1. Ai sensi dell'art.1 comma 641 Legge 147/2013 non sono soggetti alla tassa i locali e le aree insuscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'art.183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006 per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto non utilizzati. Presentano tali caratteristiche a titolo esemplificativo:

- a) sottotetti non abitabili, non accessibili mediante scale fisse, per l'intera superficie;
- b) sottotetti non abitabili accessibili mediante scale fisse, limitatamente alla parte di locale con altezza inferiore a mt 1,50 e in generale le superfici con altezza inferiore a mt 1,50 o altra altezza prevista dal regolamento edilizio comunale;
- c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva riservata, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili, ecc.;
- d) fabbricati danneggiati, non agibili/abitabili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione, e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione;
- e) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simile, ove non si abbia di regola, presenza umana;
- f) locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati.
- g) aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via e al movimento veicolare interno.
- h) aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione.
- i) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;

- j) aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- k) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, come ad esempio, parcheggi gratuiti, aree destinate a verde, giardini, lastrici solari, corti, balconi, porticati non chiusi e chiudibili con strutture fisse;
- l) le aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della mancata applicazione del tributo sui locali e aree di cui ai commi precedenti, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione iniziale o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla detassazione, gli elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegare idonea documentazione tale da permettere all'ufficio la verifica di quanto dichiarato.

Art. 7

Base imponibile della tassa

1. La base imponibile della tassa è data:

- a. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie da assoggettare alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Dall'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 1, comma 647, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile a tassa sarà pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138;
- b. per tutte le altre unità immobiliari dalla superficie calpestabile;
- c. La superficie calpestabile dei locali è misurata al netto dei muri interni, dei pilastri, dei muri perimetrali, escludendo i balconi, le terrazze. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt (o diversa fissata dal regolamento edilizio comunale), delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

2. Per le unità immobiliari di cui alla lettera a) del precedente comma 1, con l'entrata in vigore del criterio della superficie catastale, previsto a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, il Comune comunica ai contribuenti interessati le nuove superfici imponibili, che sostituiscono le precedenti superfici calpestabili, mediante raccomandata con avviso di ricevimento nel rispetto delle norme dell'art. 6 della legge 212/2000, o Posta elettronica Certificata (PEC).

3. Per l'attività di accertamento relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

4. In sede di prima applicazione della tassa, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tari nell'ultimo ruolo approvato.

5. Secondo quanto previsto dall'art.1 comma 649 primo periodo della Legge 147/2013 nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in modo prevalente e continuativo, rifiuti speciali al cui smaltimento è tenuto il produttore, a condizione che esso ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente .

6. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 le superfici destinate alle attività di cui alle lettere a), b), g), i) producono solo rifiuti speciali e sono pertanto escluse dalla tassa; con riferimento alle medesime attività restano invece tassabili le superfici (fabbricati, mense, servizi, uffici) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti speciali, con le attività produttive di soli rifiuti speciali ex art. 184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

7. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 183 comma 1 lett. b-ter) e 184 comma 3 lett. c) del D.Lgs. 152/2006 i rifiuti delle attività industriali, generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, sono sempre speciali. Con riferimento alle aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) continuano a valere, invece, le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani (art. 1 comma 641 Legge 147/2013).

8. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d), e), f), h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani.

9. Per le utenze non domestiche di seguito indicate, ai sensi dell'art.1 commi 649 e 682 della Legge 147/2013, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

Categoria di attività	% di riduzione della superficie promiscua
lavanderie a secco, tintorie non industriali	30%
laboratori fotografici, eliografie – tipografie	30%
autoriparatori, elettrauti –	30%
gabinetti dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici	20%
laboratori di analisi	25%
autoservizi, autolavaggi, autorimessa	20%
laboratori di verniciatori, ceramiche e smalti	60%
metalmeccanici e fabbri	30%
falegnamerie, allestimenti, produzione materiale pubblicitario, materie plastiche, vetrerie - autocarrozzerie - gommisti	40%
tipografie, stamperie, incisorie, vetrerie, serigrafie	30%
marmisti e lapidei	40%
distributori di carburanti	30%
Altro	30%

10. Per beneficiare di quanto previsto dal comma precedente il contribuente è tenuto a indicare le superfici da escludere o a richiedere l'applicazione della percentuale di riduzione nella dichiarazione della tassa originaria o di variazione, con la documentazione comprovante l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente (es. contratti di smaltimento, copie dei formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione).

11. Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione di cui al comma 6 non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco di cui al comma 10, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto

della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

12. Alle superfici di vendita e/o alle aree destinate ad uso magazzino, se ed in quanto produttive di rifiuti di imballaggio terziario, conferiscono a ditte specializzate imballaggi terziari è applicabile una percentuale di riduzione pari al 10%.

13. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 649, ultimo periodo, della Legge 147/2013, per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto – nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo – della parte di area dei magazzini, **funzionalmente ed esclusivamente** collegata all'esercizio dell'attività produttiva occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

14. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione (*disciplinata dal successivo art. 22*) ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

La predetta documentazione deve essere poi presentata ogni anno, entro il termine del 31 Gennaio dell'anno successivo.

Il Comune può richiedere di presentare la predetta documentazione anche per le annualità d'imposta successive.

La mancata presentazione della documentazione nei termini prescritti comporta che le superfici in precedenza escluse siano riprese a tassazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno precedente.

15. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

TITOLO II - TARIFFA

Art. 8

Determinazione della tariffa del tributo

1. I tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. La tariffa della TARI è approvata dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge n. 296/06, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente. Per il ripristino degli equilibri di bilancio si applica la deroga prevista dall'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e le tariffe possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20 agosto 2000, n. 267.

2. La delibera tariffaria deve essere inviata, in formato elettronico, al ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 14 ottobre, affinché avvenga la pubblicazione entro il 28 ottobre. Tale pubblicazione ha efficacia costitutiva.

3. Le tariffe sono commisurate ai criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

4. Le tariffe sono articolate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, individuate dall'allegato 1) al presente regolamento.

5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

6. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, adeguatamente motivato, stabilisce la ripartizione dei costi del servizio di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006 tra le utenze domestiche e quelle non domestiche ed i coefficienti previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/9.

7. Fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, i coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, possono essere adottati in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e possono altresì non essere considerati i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del citato allegato.

Art. 9

Copertura dei costi del servizio

1. Le tariffe devono garantire la copertura integrale di tutti i costi efficienti relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio integrato di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, individuati in base al nuovo metodo tariffario definito dalla deliberazione dell'autorità di regolazione reti, energia, ambienti (Arera) n. 443 del 31 ottobre 2019 e s.m.i.

2. Dal costo deve essere sottratto quello relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, pari al contributo MIUR, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, così come previsto dalla determinazione

ARERA n. 2/DRIF/2020.

3. Nella determinazione dei costi di cui al comma 1 sono state considerate anche le risultanze dei fabbisogni standard.

Art. 10

Piano economico finanziario

1. I gestori predispongono annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto stabilito dal nuovo metodo tariffario introdotto dalla deliberazione Arera n. 443/2019 e lo trasmette al Comune per la validazione. Successivamente, il piano finanziario viene trasmesso all'Arera per la definitiva approvazione, mentre il comune procede con l'approvazione delle tariffe. In caso di inerzia da parte dei gestori o dell'ente territorialmente competente, si applica quanto previsto dall'art. 7 della deliberazione Arera n. 443/2019.

2. Il contenuto del piano finanziario è stabilito sulla base delle norme dell'art. 8 del D.P.R. 158/99, nonché dell'art. 18 dell'allegato alla deliberazione Arera n. 443/2019 e s.m.i.

Art. 11

Articolazione della tariffa: utenze domestiche

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e non domestiche. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.

2. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per metro quadrato parametrizzate al numero di occupanti.

3. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

4. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, occorre fare riferimento al numero di componenti in base alla situazione anagrafica alla data del 1° gennaio dell'anno di competenza della tariffazione.

5. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la TARI è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

6. Il numero dei componenti del nucleo familiare può essere inferiore rispetto a quanto risultante in anagrafe, solo in caso di documentata e continuativa permanenza, di uno o più componenti del nucleo in:

a) case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero ecc. per un periodo superiore a 2 (due) mesi;

b) soggetto che svolge attività di lavoro o di studio oltre i 100 Km di distanza dal Comune.

Non comportano diminuzione del nucleo familiare le assenze per il mero ricovero ospedaliero, i soggiorni in centri di assistenza e sanitari che comportino il giornaliero rientro al proprio domicilio.

7. Per le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, occupate o condotte da persone fisiche quale pertinenza di locale abitativo, viene calcolata la sola parte fissa della tariffa, **considerando assorbita dall'abitazione la parte variabile legata al numero di occupanti della stessa.**

8. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito:

– in un numero pari ai componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica;

– in relazione alla dimensione dell'alloggio, come da tabella seguente:

Superficie (mq)		Nr. componenti
Da	A	
per superfici fino a 50 mq		1
50,01	75	2
75,01	100	3
100,01	150	4
150,01	180	5
180,01		6

Art. 12

Articolazione della tariffa: utenze non domestiche

1. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo della tassa dovuta, si fa riferimento ai codici ATECO dell'attività principale o di attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

1. La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, qualora le diverse parti di un insediamento possano essere inquadrare in differenti categorie di cui alla tabella allegata (allegato 1), si potrà procedere, su istanza del contribuente e previa verifica in loco e documentale, alla loro separata considerazione nella categoria di competenza.

Art. 13

Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 3, il possesso.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione.

3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tassa secondo quanto stabilito dal successivo articolo 29.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi di variazioni che comportano una diminuzione del tributo, il minor tributo è riconosciuto previa presentazione della dichiarazione nel termine previsto. Delle variazioni si terrà conto in sede di conguaglio.

TITOLO III - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 14

Riduzione per zone non servite

La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1.000 metri lineari.

Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

Per le utenze domestiche ubicate fuori dal perimetro della zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto del 60%.

La riduzione di cui al precedente comma deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione.

Art. 15

Riduzione a favore delle utenze domestiche per raccolta differenziata e compostaggio

Ai contribuenti, utenze domestiche, che facciano utilizzo della compostiera o che conferiscano rifiuti in forma differenziata direttamente al centro di raccolta autorizzato (c.d. stazione ecologica attrezzata o isola ecologica) e ai contribuenti, utenze non domestiche, che abbiano avviato rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006 al recupero direttamente o mediante azienda autorizzata, sono riconosciute – ai sensi dell'art.1 commi 658 e 649 della Legge 147/2013 – le agevolazioni di cui ai seguenti commi, se in regola con il pagamento della tassa rifiuti risultante dovuta alla data del 31/12 dell'anno precedente a quello di effettuazione del conguaglio di cui al successivo comma 5.

La riduzione di cui al comma 1 relativa alle utenze domestiche trova applicazione in base ai seguenti criteri:

I rifiuti che possono essere conferiti dai cittadini presso i centri di raccolta comunali e danno luogo al riconoscimento di un bonus sono gli imballaggi cellulosici e di plastica, previa riduzione volumetrica a cura del conferitore, gli imballaggi di vetro, alluminio/acciaio, e cartone.

Il conferimento dei predetti rifiuti differenziati presso i centri di raccolta comunali, è concesso in forma gratuita, senza che nulla sia dovuto per nessun motivo. I rifiuti provenienti da attività domestica potranno essere conferiti previa opportuno riconoscimento mediante tessera sanitaria.

Il conferimento presso i centri di raccolta comunali delle predette tipologie di rifiuti, comporterà l'applicazione di un bonus per ogni chilogrammo di rifiuto riciclabile conferito, fermi restando i limiti di cui al comma 3 del precedente art. 51, il cui ammontare sarà stabilito annualmente in sede di approvazione delle tariffe.

Il bonus è determinato nella seguente misura:

- € 0,12 (dodici centesimi di euro) per chilogrammo per i materiali cellulosici (imballaggi di carta/cartone, giornali, libri, etc.), gli imballaggi di alluminio/acciaio e gli imballaggi di plastica;

- € 0,04 (quattro centesimi di euro) per chilogrammo per gli imballaggi di vetro;

I bonus accumulati nel corso dell'anno solare, corrispondenti a un importo in euro, saranno conteggiati nella prima emissione utile successiva al conteggio definitivo trasmesso dalla ditta

esecutrice del servizio.

I bonus sono attribuiti a coloro che conferiscono direttamente presso i centri di raccolta comunali in modo sfuso, in sacchi di carta o in sacchi di plastica semitrasparenti in quantità normale media per famiglia, secondo i parametri stabiliti annualmente dal Settore Ecologia.

Al fine di evitare che l'utente possa conferire materiale prelevato e prodotto da altre utenze, non sarà riconosciuto alcun bonus per la parte eccedente i parametri stabiliti annualmente dal Settore Ecologia maggiorati del 40% (quaranta per cento).

Il costo della premialità per le utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata dei rifiuti presso i centri di raccolta comunali di imballaggi cellulosici e di plastica, di vetro e di alluminio/acciaio e carta sarà finanziato dalla percentuale di incremento dei proventi derivanti dalla vendita di materiale differenziato proveniente dai rifiuti, rispetto all'anno precedente.

b) **Compostaggio Domestico.** Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20 % della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

Art. 16

Riduzioni per i pensionati AIRE e soggetti non residenti

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 – in applicazione di quanto disposto dall'art. 9-bis comma 2 del D.L.47/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 80/2014 – per i pensionati non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) , la TARI è ridotta di due terzi per una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'art. 1 comma 48 Legge 30 dicembre 2020 n. 178 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi.

Art. 17

Altre riduzioni ed esenzioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 147/2013 la tariffa è ridotta o esente nelle seguenti ipotesi

1. abitazioni con unico occupante: riduzione del 33,00% della parte variabile;
2. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 20% sull'intera tariffa;
3. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: riduzione del 20% sull'intera tariffa, se l'utilizzo non superi sei mesi nel corso dell'anno solare e se la saltuarietà risulta da licenza o altra autorizzazione amministrativa rilasciata dagli organi competenti;
4. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi

all'anno all'estero: riduzione del 20% sull'intera tariffa ;

5. l'esenzione della parte variabile della tariffa al soggetto portatore di handicap di cui all'art. 3 della L. 104/92 e ss.mm.ii. con invalidità al 100%;
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione presentata nei termini, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. In ogni caso esse cessano al venir meno delle condizioni, anche in mancanza di dichiarazione.
3. Il costo delle riduzioni/esenzioni può essere finanziato:
 - a. Inserendo tra i costi nella determinazione delle tariffe e, quindi, imputandolo a tutti i soggetti passivi del tributo:
 - b. Mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del Comune. Tale ipotesi è negata nelle annualità di risanamento a seguito di dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 18

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006 è svolto in regime di privativa. Il tributo è comunque applicato per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006 nei contenitori vicini, in tale zona il tributo è dovuto:

a) in misura pari al 40% della tariffa per distanze superiori ai 1.000 mt.

3. In presenza delle condizioni previste al comma 656 dell'art. 1 Legge 147/2013 la tassa è dovuta nella misura del 20% , previa necessaria diffida del contribuente al Gestore del Servizio e alla competente U.I. Entrate-Ufficio TA.RI del Comune. Dalla data della diffida, qualora non si sia provveduto entro 30 giorni lavorativi a porre rimedio al disservizio, decorrono gli effetti sulla tassa.

Art. 19

Cumulo riduzioni

1. Qualora il contribuente abbia diritto a più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di essa opera sull'importo ottenuto dall'applicazione della riduzione o agevolazione già precedentemente accordata.

Art. 20

TARI giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la TARI giornaliera.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa della TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di

superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale della tassa quota fissa e quota variabile maggiorata del 15%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della TARI.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche o del relativo canone e a partire dalla sua entrata in vigore, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

7. Alla TARI giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della TARI annuale.

8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 21

Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale del 5%, salvo diversa deliberazione adottata dalla Provincia.

TITOLO IV - DICHIARAZIONE - RISCOSSIONE

Art. 22

Dichiarazione

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette alla tassa.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

1 I soggetti obbligati presentano al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 31 Gennaio dell'anno successivo alla data di inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata, direttamente al protocollo del Comune, a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o data dell'invio della PEC.

3. Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 31 Gennaio dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

4. La dichiarazione deve contenere:

- a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
- b) il Codice Fiscale;
- c) per le utenze non domestiche: la partita IVA
- d) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- e) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e moduli di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- f) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
- g) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
- h) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- i) l'ubicazione dell'immobile: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- j) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile;
- k) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
- l) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
- m) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto; nonché i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile;

- n) l'individuazione delle superfici non suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- o) l'individuazione delle superfici su cui si producono esclusivamente rifiuti speciali;
- p) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione;
- q) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. ⁽¹⁾

Per la prima applicazione della TARI si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti necessari per l'applicazione della TARI, sia ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente e sia, ove quest'ultime siano sufficienti, ad apposite richieste presentate agli utenti.

5. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il termine del 31 Gennaio dell'anno successivo alla data di cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso della tassa relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

6. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini indicati al precedente comma 7, la tassa non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso potranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso.

Art. 23

Riscossione

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (F24), nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (RID, MAV, sportelli ATM, PagoPA, ecc).

3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento, con allegati i modelli di pagamento preventivamente compilati. L'avviso di pagamento contiene tutte le informazioni richieste dalla deliberazione ARERA n. 444/2019 e s.m.i.

4. Il pagamento degli importi dovuti per il tributo può essere effettuato in fino a 5 rate aventi cadenza mensile o in 3 rate aventi scadenze bimestrali. Le scadenze sono stabilite con atto deliberativo della Giunta Comunale. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.

5. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

6. Il contribuente non è tenuto al versamento della tassa qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 16 è inferiore ad € 12,00.

7. Le modifiche riguardanti le caratteristiche dell'utenza che comportano variazioni in corso d'anno del tributo potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo,

anche mediante conguaglio compensativo.

8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto con gli avvisi bonari di pagamento, il comune provvede alla notifica, secondo i canali consentiti dalla legge (es. messo comunale, messo straordinario, raccomandata A/R, PEC):

- di un sollecito di pagamento, contenente l'importo già richiesto e non pagato, oltre alle spese di notifica, in unica soluzione. In caso di ulteriore inadempimento, il comune provvede alla notifica, ai sensi di legge, di un avviso di accertamento, con irrogazione della sanzione prevista dal comma 695 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e l'applicazione degli interessi di mora e le spese di notifica;

Art. 24

Funzionario responsabile del tributo

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della TARI, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative ai predetti tributi.

TITOLO V - ACCERTAMENTO

Art. 25

Verifiche e accertamenti

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 693 e 694 della Legge n. 147/2013. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della legge 296/2006. L'avviso dovrà contenere anche l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso nonché gli altri elementi previsti dal comma 792 lettera a) dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, in tema di accertamento esecutivo.

2. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo, in forma autografa, o a mezzo stampa ai sensi della Legge n. 549/1995 art. 1 comma 87, previa apposita determinazione dirigenziale, o in formato digitale.

3. Non si fa luogo all'accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 20,00.

Art. 26

Accertamento con adesione

1. Per una migliore gestione dell'attività di accertamento, viene introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione che è disciplinato con apposito regolamento sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 218/1997 e dal D.Lgs. 159/2015.

Art. 27

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Non si fa luogo al rimborso del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 12,00.

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 28

Sanzioni

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00. In caso di presentazione della dichiarazione entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione

amministrativa dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta ai questionari inviati dal comune entro il termine di sessanta giorni dalla notifica degli stessi, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

4. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

5. L'irrogazione delle sanzioni deve avvenire, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, seguendo le disposizioni recate dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

6. La sanzione è aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli artt. 13, 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997 o in dipendenza di adesione all'accertamento, di mediazione e di conciliazione, qualora non concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione.

Art. 29

Ravvedimento

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza secondo quanto stabilito dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 comma 1 lettere a), a)-bis, b), b)-bis, b)-ter, c).

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. L'importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto all'imposta da versare e sul modello F24 o sul bollettino bisogna barrare la casella "Ravvedimento".

Art. 30

Interessi

1. La misura degli interessi da applicare sia sugli accertamenti sia sui rimborsi è pari al tasso di interesse legale.

Art. 31

Riscossione coattiva

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo 27, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle disposizioni di legge vigenti, in particolare da quanto previsto dalla Legge n. 160/2019 art. 1 commi 792 e seguenti.

2. La riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti. In caso di riscossione coattiva affidata a terzi, l'introito dovrà avvenire su conti intestati al comune, escludendo la possibilità di incasso da parte di privati esterni alla Amministrazione.

3. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore a 20,00.

TITOLO VI - CONTENZIOSO

Art. 32

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento o di ogni altro atto da impugnare.

3. Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, si applica l'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992.

Art. 33

Interpello

1. I contribuenti, laddove ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni legislative e regolamentari, possono presentare al Comune specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione del tributo oggetto del presente regolamento.

2. L'istanza di interpello può, altresì, essere presentata anche da soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.

3. Possono presentare l'istanza di interpello anche i portatori di interessi collettivi, quali le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli Ordini professionali, per questioni che affrontano sia casi riferiti alla loro posizione fiscale quali soggetti passivi del tributo, che a casi riguardanti i loro associati, iscritti o rappresentati.

4. Le tipologie di interpello ammissibili, le regole procedurali per la presentazione delle istanze e il soggetto competente al loro esame sono disciplinati da apposito regolamento comunale.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni relative alla TARI contenute nell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 35

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

Art. 36

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore **dal 1° gennaio 2022** e sarà pubblicato sul sito internet dell'ente all'indirizzo www.comune.ispica.rg.it.

**TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITÀ CON OMOGENEA POTENZIALITÀ
DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI**

N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
N02. Cinematografi, teatri
N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
N05. Aree scoperte
N06. Autosaloni, esposizioni
N07. Alberghi con ristoranti, Agriturismi con ristorazione
N08. Alberghi senza ristoranti, agriturismi senza ristoranti, Pensioni
N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
N10. Ospedali
N11. Agenzie, uffici e laboratori analisi
N12. Banche, Istituti di credito e studi professionali
N13. Cartolerie, librerie, negozi e beni durevoli, calzature, ferramenta
N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
N15. Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, commercio ingrosso
N16. Banchi di mercato, beni durevoli
N17. Barbiere, estetista, parrucchiere
N18. Attività artigiani tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)
N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
N20. Attività industriali con capannoni di produzione
N21. Attività artigianali di produzione beni specifici
N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
N23. Birrerie, hamburgerie, mense
N24. Bar, caffè, pasticcerie
N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
N26. Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti, commissionari, allevamenti
N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
N28. Ipermercati di generi misti
N29. Banchi di mercato generi alimentari
N30. Discoteche, night club, sale scommesse
N31. Bed & Breakfast

Data consegna:

giovedì 26 maggio 2022 - 12:31:08

Mittente:

nicolo.bonanno@pec.commercialisti.it

Email Mittente:

nicolo.bonanno@pec.commercialisti.it

Destinatario:

protocollo@pec.comune.ispica.rg.it

Destinatario Cc:

Oggetto:

POSTA CERTIFICATA: REVISORI DEI CONTI - PARERE
REGOLAMENTO TARI

Corpo:

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
DEL COMUNE DI ISPICA

CITTÀ DI ISPICA	
26 MAG 2022	
PROT. N.	13675
CAT.	

CAPO M. SEIT. SERV. F.
ASS. BIA RONE
PRESIDENTE C.
SEGREARIO
K. D. V.
S. N. D. A. CO

[Handwritten signature]

Spett.le Comune di Ispica

oggetto: parere regolamento TARI

Buongiorno,

Si trasmette quanto in oggetto.

Cordiali saluti
Nicolò Bonanno

Allegati:

- 53771.eml

- Parere_allegato_verbale_08_regTari.pdf.p7m



CITTA' DI ISPICA
Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Collegio dei Revisori dei Conti

Parere

Oggetto: proposta di deliberazione di Consiglio Comunale priva di numero e data, avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento Comunale Tari"

Il Collegio,

Visto l'O.A.EE.LL.;

Visto l'O.A.R.EE.LL.;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

Vista la proposta in oggetto;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ex artt. 49 e 147-bis TUEL, apposti sulla proposta in esame;

Vista la Legge 160/2019 e ss.mm.ii;

Richiamata la Legge 147/2013 e ss.mm.ii.;

Visto lo schema di Regolamento allegato alla proposta in oggetto che si compone di n. 36 articoli e di un allegato in calce;

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 23.12.2020 è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ex art. 244 Tuel;

Esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione consiliare citata in oggetto.

L'ORGANO DI REVISIONE
(firmato digitalmente)
Rag. Garozzo Giuseppe
Dott. Caschetto Vincenzo
Dott. Bonanno Nicolò



CITTÀ DI ISPICA

Prot. n. 13988

Ispica, 31/05/2022

e p.c.

Al Sig. Presidente del Consiglio

Al Signor Sindaco

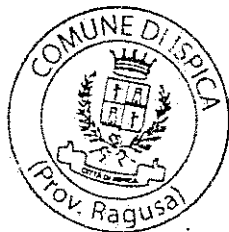
Al Segretario Generale

SEDE

Oggetto: Trasmissione Verbale n. 10 della I° e II° Commissione Consiliare Permanente.

In allegato alla presente si trasmette copia del Verbale della seduta della I° e II° Commissione Consiliare che si è tenuta giorno 30 maggio 2022 alle ore 14,00 presso la sala Giunta.

Cordialità.



Il Presidente della I° Commissione Consiliare

(Sessa Marilde)



CITTÀ DI ISPICA

VERBALE DI PARERE DELLA I e II COMMISSIONE CONSILIARE SEDUTA CONGIUNTA

N. 10

del 30/05/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno trenta (30) del mese di maggio, alle ore 14,00, nei locali della Sala Giunta della Casa Comunale, dietro avviso notificato nei modi e termini di legge, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del Regolamento Comunale delle Commissioni Consiliari permanenti con funzioni consultive, propositive e di approfondimento, si sono riunite congiuntamente e ciò ai sensi dell'art. 4 comma 10 dell'anzidetto Regolamento la I e la II Commissione Consiliare composte: la I Commissione dai Signori Consiglieri Comunali: 1) Sessa Matilde, 2) Genovese Giambattista, 3) Roccasalva Kett, 4) Sudano Angelina, 5) Ignaccolo Maria; e la II Commissione dai Signori Consiglieri Comunali: 1) Galifi Angelo, 2) Oddo Carmelo, 3) Monaca Paolo, 4) Roccuizzo Giuseppe, 5) Denaro Antonella; con l'assistenza del Segretario Sig. Accurso Damiano, all'uopo delegato dal Segretario Generale con delega prot. n.0036676 del 10/12/2020, per trattare il sottoelencati:

PUNTO ALL'O.D.G.:

1)-Approvazione schema di "Regolamento Comunale per la concessione e l'utilizzo delle palestre scolastiche comunali in orari extrascolastici" – Proposta per il Consiglio Comunale

2)-Approvazione Regolamento Comunale TARI

3)-Approvazione Regolamento Comunale per il Compostaggio domestico.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
I COMMISSIONE		
SESSA MATILDE	x	
GENOVESE GIAMBATTISTA		x
ROCCASALVA KETT	x	
IGNACCOLO MARIA		x
SUDANO ANGELINA		x
II COMMISSIONE		
MONACA PAOLO		x
ODDO CARMELO		x
GALIFI ANGELO		x
DENARO ANTONELLA		x
ROCCUZZO GIUSEPPE		x

Constatato la mancanza del numero legale presenti (Sessa,Roccasalva),il Presidente, alle ore 14,15 dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente della I Commissione

F.to Sessa Matilde

I Componenti

F.to Roccasalva Kett

Il Segretario

F.to Accurso Damiano